

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1804 del 05/04/2017
Oggetto	CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE A USO CORTILE/GIARDINO DI AREA DEMANIALE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE MARZENO IN COMUNE DI MODIGLIANA - PROCEDIMENTO RA16T0015 - LEONI ROSSELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1853 del 05/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: CONCESSIONE DEMANIALE PER OCCUPAZIONE A USO CORTILE/GIARDINO DI AREA DEMANIALE SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE MARZENO IN COMUNE DI MODIGLIANA - PROCEDIMENTO RA16T0015 - LEONI ROSSELLA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici-

amministrativi, datata 30/06/2016 e registrata il 30/06/2016 al n. PGRA.2016.7842 di protocollo, la Sig.ra Leoni Rossella, C.F. LNERSL60A63D458B, ha chiesto la concessione per l'occupazione a uso cortile/giardino di un'area demaniale di circa mq 945 sulla sponda sinistra del torrente Marzeno adiacente al fabbricato di sua proprietà distinto al Catasto Urbano di Modigliana al Foglio 41, particella 2120, avviando il procedimento amministrativo RA16T0015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 234 del 27.07.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in riscontro alla richiesta di questa Struttura PGRA.2016.9457 del 02.08.2016, con determinazione dirigenziale n. 1985 del 04.11.2016, trasmessa con nota PC/2016/32542 del 09/11/2016 registrata al protocollo Arpae

PGRA/2016/13984 del 10/11/2016, ha rilasciato il nullaosta idraulico subordinatamente all'osservanza di prescrizioni particolari e condizioni generali elencate nell'atto 1985/2016;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni, stabilendo altresì all'art. 4, comma 1, che il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nel nullaosta idraulico espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la determinazione 1985/2016;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nel nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti, ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che il canone annuo dovuto per l' utilizzo demaniale di cui sopra, ossia uso cortile/giardino, è stato calcolato in conformità a quanto disposto all'art. 20, comma 3, lettera c), come modificato con la D.G.R. 895/2007, applicando l'apposita formula $V_m * I_a * r * m_q * 0,10$ che indica quali parametri il valore di mercato dell'immobile come dato iniziale e a seguire i coefficienti della incidenza dell'area e della redditività, la misura della superficie demaniale occupata e il coefficiente fisso dello 0,10;

VALUTATA congrua ed equa, per l'utilizzo in questione dell'area demaniale, la considerazione del valore minimo di mercato stimato in € 930,00 per le abitazioni di tipo economico dall'Osservatorio delle quotazioni immobiliari relativo al Comune di Modigliana, dei valori minimi dei coefficienti relativi alla incidenza dell'area stimata allo 0,10 e alla redditività stimata allo 0,04, ottenuti tramite operazione stimale il cui carteggio è conservato presso questa Struttura;

RILEVATO che la superficie demaniale richiesta in concessione è di circa 945 mq e che, conseguentemente, in attuazione della suddetta formula il canone annuo risulta di € 352,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 30.06.2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004

- con nota assunta a protocollo PGRA.2017.4086 del 23.03.2017, in risposta alla richiesta PGRA.2017.2002 del 15.02.2017 di adempimenti per il rilascio della concessione, ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione e inoltre:
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 6.535,00, eseguito in data 21.03.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale indennizzo di € 5.831,00 per il periodo di occupazione dal 21.02.2001 al 31.12.2016 e canoni di complessivi € 704,00 per le annualità 2017 e 2018;
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 352,00, eseguito in data 21.03.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, in base alle risultanze della predetta istruttoria, la cui documentazione tecnico-amministrativa è conservata presso questa Struttura, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione dirigenziale n. 1985 del 04.11.2016;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Leoni Rossella, C.F. LNERSL60A63D458B, la concessione per l'occupazione a uso cortile e giardino di un'area demaniale di circa mq 945 sulla sponda sinistra del torrente Marzeno adiacente al fabbricato di sua proprietà distinto al Catasto Urbano di Modigliana al Foglio 41, particella 2120, procedimento amministrativo RA16T0015;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre di quanto espresso nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione dirigenziale n. 1985 del 04.11.2016, trasmessa a questa

Struttura Autorizzazioni e Concessioni con nota PC/2016/32542 del 09/11/2016;

3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento, dando atto che l'originale, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
4. di inviare inoltre al destinatario copia della determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 1985/2016 contenente il nullaosta idraulico;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0015 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di LEONI ROSSELLA C.F. LNERSL60A63D458B, residente in Modigliana (FC), indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione a uso cortile e giardino di un'area demaniale di circa mq. 945 sulla sponda sinistra del torrente Marzeno adiacente al fabbricato di proprietà Leoni Rossella distinto al Catasto urbano di Modigliana al F. 41 adiacente Mapp. 2120.
2. La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia fino al 31.12.2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 352,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nel nulla osta idraulico espresso nella allegata Determinazione n° 1985 del 04/11/2016 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
3. Nell'area concessa è vietato erigere baracche o costruzioni, piantare alberi e arbusti, come pure eseguire scavi e modificare l'andamento della superficie.
4. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione ovvero di introdurre le modifiche ritenute opportune.
5. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno arrecato nell'esercizio della concessione.
6. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso alle aree al personale dell'Agenzia regionale competente e alle imprese da questa incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione ammesse dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. La concessione è personale, per cui non è trasferibile.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta all'Agenzia regionale concedente.

11. Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità indicate dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. L'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio accettare la permanenza di taluni manufatti che saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.